

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

### Libro I - Dei reati in generale Titolo III - Del reato

#### **Art. 70 Circostanze oggettive e soggettive**

Agli effetti della legge penale:

1. sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso;
  2. sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole.
- Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilità, e la recidiva.